SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 2113-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

(V. Stampato n. 2113)

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 dicembre 1982 (V. Stampato Camera n. 3823)

modificato dalla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1982

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 dicembre 1982

Differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche, nonchè del termine di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 845, relativo al limite di competenza per valore in materia di opere pubbliche

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1982 di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 53, è prorogato con effetto dal 1º gennaio 1983 alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

Art. 2.

Le disposizioni del titolo III del decretolegge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modifiche e integrazioni, prorogate con l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 845, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1983.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, trovano applicazione anche per la formazione dei piani di bacino idrografici a carattere interregionale.

Resta fermo quanto disposto con l'articolo 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e con l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1982 di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 53, è prorogato con effetto dal 1º gennaio 1983 alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e comunque non oltre il 30 giugno 1983.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.